

**Adorno Antonio****Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** mercoledì 18 luglio 2007 11.28**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** Conviventi tutelati anche senza una legge - da Avvenire

*Carissimi amici dell' Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su  
Famiglia e Vita*



**5 PER 1000:** AIUTARE LA FAMIGLIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON COSTA NULLA

**Conviventi tutelati anche senza una legge**di **Ilaria Nava** - da Avvenire del 13 luglio 2007

Albania, Bulgaria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Ucraina: l'Italia non è rimasta proprio "sola" come Paese che ancora non ha approvato una legge sulle coppie di fatto.

È vero, molti Stati dell'Europa occidentale si sono dotati di una normativa in merito. A ben vedere, però, se esaminiamo la questione sotto l'ottica della tutela del convivente, non risulta affatto che l'Italia sia un Paese così "arretrato": gli strumenti ci sono già, e la presenza o meno di una legge specifica non si collega necessariamente a una maggiore tutela. Inoltre, alla luce delle profonde differenze che intercorrono tra le varie realtà estere, risulta assai semplicistico isolare il caso italiano contrapponendolo a quello degli altri Paesi: le regolamentazioni che i vari Stati si sono date presentano differenze così evidenti da non permettere di accomunarle. Se la Spagna, come noto, con "singole modifiche al codice civile", ha semplicemente abolito il requisito dell'eterosessualità per il matrimonio, in Francia troviamo addirittura due modelli di regolamentazione delle convivenze: il Pacs e il concubinato. Se usciamo dall'Europa la situazione è ancora più variegata, anche tra i paesi "occidentali": Stati Uniti e Australia non hanno alcuna legge sulle coppie di fatto, né sul matrimonio omosessuale.

«In effetti, in materia di regolamentazione delle convivenze – afferma il notaio Eliana Morandi, componente della commissione affari internazionali del consiglio nazionale del notariato – a livello internazionale possiamo distinguere almeno 3 modelli, riconducibili ad altrettante esigenze. Il primo, che risponde all'esigenza di estendere alcuni benefici ai conviventi, è quello riconducibile al Pacs, di tipo prettamente contrattuale. Si tratta infatti di un accordo tra privati, caratterizzato da grande autonomia nei rapporti interni patrimoniali, che assume rilievo pubblicistico trascorso un certo numero di anni dalla stipulazione. In questo modello è generalmente esclusa la possibilità di adottare minori e lo scioglimento può avvenire anche con una dichiarazione unilaterale. Inoltre, è possibile contrarre matrimonio o un'altra unione senza sciogliere il precedente. In Francia, peraltro, esiste anche un altro modello, detto di concubinato, che conferisce diritti soltanto in materia di locazione, immigrazione e assistenza pubblica».

«Il modello istituzionale, che invece risponde all'esigenza di introdurre il matrimonio omosessuale – prosegue il notaio Morandi – è caratterizzato da stabilità e certezza, con esclusione dello scioglimento unilaterale e impossibilità di contrarre un'altra unione o matrimonio». In pratica, un vero e proprio matrimonio, comprendente in quasi tutti i casi la possibilità di adottare, aperto anche a coppie omosessuali: «Al momento questo istituto è presente in Belgio, Spagna, Olanda, Massachusetts e in alcune province canadesi, mentre in Sudafrica e in Svezia è imminente una legge in merito».

L'Italia non si colloca affatto fuori dal dibattito internazionale su questi temi, presentando un modello di tutela dei conviventi molto vicino a quello del mondo anglosassone, che risponde all'esigenza di tutelare il partner debole, soprattutto in caso di scioglimento: «Questi Paesi hanno scelto di ampliare al massimo l'autonomia privata in campo familiare – chiarisce la giurista –. Prendendo atto del dato numerico per cui ci sono sempre minori formalizzazioni – ma considerando allo stesso tempo importante proteggere il partner debole, sia in termini di benefits sia in caso di scioglimento della coppia – parificano d'autorità un legame stabile al matrimonio per alcuni specifici effetti. Infatti queste regole, di creazione prettamente giurisprudenziale, si applicano a prescindere dalle espressioni di volontà del partner. Sebbene da noi la giurisprudenza ricopra un ruolo differente da quello che ha nei Paesi di "common law", in Italia ci sono numerosi orientamenti ormai consolidati, che tutelano i conviventi, come ad esempio quello che attribuisce il diritto al risarcimento del danno causato dalla morte del convivente o quella che permette al partner di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte del convivente intestatario del contratto. In questo modo la legge non regola una situazione che per sua natura dovrebbe essere "di fatto" ma interviene solo per ricondurre ad equità situazioni di ingiustizia. Questo avviene anche, ad esempio, negli Stati Uniti e in Australia». La proposta di legge sui Dico, secondo il notaio Morandi, si collocherebbe a metà tra il modello contrattuale e quello istituzionale: «Mi pare si

tratti di un compromesso tra un contratto libero nel contenuto, che conferisce alcuni diritti di rilievo pubblicistico dopo un certo numero di anni e il modello istituzionale, visto che attribuisce automaticamente alcuni diritti, come quelli successori. In realtà, relativamente a questo profilo, la tendenza attuale è a favore di una maggiore libertà testamentaria per tutti, piuttosto che appesantire ulteriormente la disciplina successoria».

Neppure l'appartenenza all'Unione Europea impone di trattare la materia in un senso piuttosto che in un altro, anzi, la disomogeneità dimostra che non c'è affatto un "comune sentire" europeo in materia: «La Corte di Giustizia – aggiunge l'esperta – ha rilevato questa situazione molto variegata e l'ha richiamata per tenere distinto il partner dal coniuge e negare obblighi comunitari in tema di riconoscimento di Pacs e matrimonio omosessuale».

firma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO)

per dare il 5 per mille alla Associazione OASI CANA Onlus.

Basta firmare l'apposito modulo e indicare il nostro Codice Fiscale **97082060829**

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

-----designed by Antonio Adorno-----

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, ([www.oasicana.it](http://www.oasicana.it)). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca\\_files\\_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it)

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it). - Antonio Adorno

#### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desideri può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it).